



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 1503

Seduta del 08/04/2019

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali FABRIZIO SALA Vice Presidente
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICILO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Alessandro Mattinzoli

Oggetto

VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ STORICHE E DI TRADIZIONE: APPROVAZIONE DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER IL RICONOSCIMENTO AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 5/2019 "VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ STORICHE E DI TRADIZIONE. MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 2 FEBBRAIO 2010, N. 6 (TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI COMMERCIO E FIERE)" E ABROGAZIONE DELLA D.G.R. 20 GENNAIO 2009, N. VIII/8886

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Paolo Mora

Il Dirigente Anna Roberti

L'atto si compone di 14 pagine

di cui 9 pagine di allegati

parte integrante

VISTE le leggi regionali:

- n. 5 del 4 marzo 2019, Valorizzazione delle attività storiche e di tradizione. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)
- n. 26 del 24 settembre 2015, "Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0" e in particolare l'art. 1, comma 3 in base al quale Regione Lombardia promuove l'attrattività del territorio lombardo per favorire l'insediamento delle imprese della manifattura innovativa e la valorizzazione congiunta delle attività artigianali storiche e di tradizione, produttive e di servizi;
- n. 6 del 2 febbraio 2010 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere" e in particolare l'art.18 che prevede che la Regione favorisca la qualificazione, la valorizzazione e il mantenimento delle aree mercatali delle fiere, delle sagre e dei mercati di valenza storica o di particolare pregio architettonico, urbanistico, merceologico, culturale o sociale demandando alla Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente,l'individuazione dei requisiti, delle modalità e le procedure per il riconoscimento e la valorizzazione delle fiere, delle sagre e dei mercati di valenza storica o di particolare pregio;

RICHIAMATO il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con D.C.R. 10 luglio 2018, n. 64, che prevede tra i risultati attesi:

- la valorizzazione del commercio storico e di tradizione – Econ 14.2.52
- la valorizzazione delle esperienze imprenditoriali di successo – Econ 14.1.46;

RICHIAMATA la D.G.R. 20 febbraio 2019 n. 8996 che ha individuato i requisiti e le modalità per il riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche previo parere della commissione consiliare competente ai sensi dell'art. 3 bis della l.r. 15/2000 confluìta poi nella l.r. 6/2010;

DATO ATTO che i criteri di cui alla richiamata D.G.R. 20 febbraio 2019 n. 8996 sono ancora validi al fine di riconoscere i mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche;

CONSIDERATO che l'art. 148 ter, comma 1, della legge regionale 6/2010, come modificata dalla legge regionale 5/2019, prevede che la Giunta regionale:

- individua i criteri necessari per ottenere il riconoscimento regionale delle

attività storiche e di tradizione;

- stabilisce le modalità e le procedure per il riconoscimento delle attività storiche e di tradizione;
- istituisce l'elenco regionale delle attività storiche e di tradizione e definisce criteri e modalità per la sua tenuta e per il suo aggiornamento periodico;

RITENUTO pertanto di approvare i criteri e le modalità per ottenere il riconoscimento regionale delle attività storiche e di tradizione, nonché i criteri e le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco regionale, come indicato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DATO ATTO che con successivo provvedimento del dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Semplificazione per le imprese, promozione e attrattività integrata del territorio si procederà a definire le modalità operative per la presentazione delle proposte di riconoscimento regionale;

RICHIAMATA la D.G.R. 20 gennaio 2009, n. VIII/8886 che disciplina le modalità di riconoscimento e valorizzazione dei luoghi storici del commercio in Lombardia;

CONSIDERATO che la l.r. 6/2010 così come modificata dalla l.r. 5/2019, prevede nuove categorie e nuove caratteristiche delle attività storiche e di tradizione e in particolare:

- l'art. 148 bis, comma 2 della l.r. 5/2019 prevede tra le categorie delle attività storiche e di tradizione, oltre ai negozi e locali storici, anche le botteghe artigiane storiche
- l'art. 148 bis, comma 3 della l.r. 5/2019 prevede che il requisito della continuità nel tempo si intende soddisfatto nel caso di attività svolta senza interruzione di continuità per un periodo non inferiore a quaranta anni;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 148 ter, comma 3 della l.r. 6/2010 prevede che è fatta salva l'iscrizione delle imprese già riconosciute storiche e inserite nel registro regionale di cui alla precedente disciplina, purchè le stesse abbiano mantenuto i requisiti richiesti;

RITENUTO pertanto di abrogare la sopra citata D.G.R. 20 gennaio 2009, n. VIII/8886;



DATO ATTO che con successivi provvedimenti la Giunta regionale individuerà i criteri e le modalità di interventi di sostegno, di valorizzazione e di promozione delle attività storiche e di tradizione;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A “Criteri e modalità per il riconoscimento delle attività storiche e di tradizione”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che con successivo provvedimento del dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Semplificazione per le imprese, promozione e attrattività integrata del territorio si procederà a definire le modalità operative per la presentazione delle proposte di riconoscimento regionale;
3. di abrogare la D.G.R. 20 gennaio 2009, n. VIII/8886 “Modalità di riconoscimento e valorizzazione dei luoghi storici del commercio in Lombardia”;
4. di dare atto che per il riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche continuano ad applicarsi i requisiti e le modalità di cui alla D.G.R. 20 febbraio 2009, n. VIII/8996;
5. di dare atto che con successivi provvedimenti la Giunta regionale individuerà i criteri e le modalità di interventi di sostegno, di valorizzazione e di promozione delle attività storiche e di tradizione;
6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt .26 e 27 del d.lgs.33/2013;



-
7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www.regione.lombardia.it.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge



INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PER IL Riconoscimento delle attività storiche e di tradizione

Prima che Lei ci fornisca i dati personali che La riguardano, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 c.d. Codice Privacy, il cui obiettivo è quello di proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, è necessario che Lei prenda visione di una serie di informazioni che La possono aiutare a comprendere le motivazioni per le quali verranno trattati i Suoi dati personali, spiegandoLe quali sono i Suoi diritti e come li potrà esercitare. Successivamente, se tutto Le sarà chiaro, potrà liberamente decidere se prestare il Suo consenso affinché i Suoi dati personali possano essere trattati, sapendo fin d'ora che tale consenso potrà essere da Lei revocato in qualsiasi momento.

1. Finalità del trattamento dei dati personali

I Suoi dati personali sono trattati al fine di annotare nell'elenco regionale delle attività storiche e di tradizione i suoi dati personali necessari, come definito dalla legge regionale 5/2019, "Valorizzazione delle attività storiche e di tradizione. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)".

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e trasmessi attraverso reti telematiche. I medesimi dati sono trattati con modalità cartacea e digitale.

Il Titolare adotta misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza idoneo rispetto alla tipologia di dati trattati.

3. Profilazione

I dati personali personali presenti nel trattamento non saranno soggetti ad alcuna profilazione.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati è Regione Lombardia, nella persona del suo Presidente pro tempore, con sede in Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano, ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679

5. Responsabile della Protezione dei dati (RPD)

Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) è contattabile al seguente indirizzo mail: rpd@regione.lombardia.it

6. Facoltatività e obbligatorietà del consenso

La informiamo che, in mancanza del Suo consenso, non sarà possibile procedere al trattamento dei suoi dati personali, quindi non sarà possibile procedere con il riconoscimento storico dell'impresa e l'inserimento della stessa nel Registro regionale dei luoghi storici del commercio di Lombardia

ALLEGATO A1

7. Comunicazione e diffusione dei dati personali

I Suoi dati saranno accessibili, per le finalità connesse alla amministrazione tecnica del software che gestisce la banca dati, al fornitore LISPA S.p.A. L'elenco di detti soggetti terzi è disponibile presso la sede Titolare.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati personali non saranno diffusi.

8. Trasferimento dati all'estero

Il trattamento non prevede che i suoi dati vengano trasferiti all'estero.

9. Tempi di conservazione dei dati

I suoi dati verranno conservati per almeno 5 anni dalla data di cancellazione d'ufficio degli stessi per cessata iscrizione, o dalla sua richiesta di cancellazione dalla banca dati.

10. Diritti dell'interessato

Lei potrà esercitare i diritti di cui agli artt. Da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, ove applicabili con particolare riferimento all'art.13 comma 2 lettera B) che prevede il diritto di accesso ai dati personali, la rettifica. La cancellazione, la limitazione del trattamento, l'opposizione e la portabilità dei dati.

Le sue Richieste per l'esercizio dei Suoi diritti dovranno essere inviate all'indirizzo di posta elettronica sviluppo_economico@pec.regionelombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Direzione generale Sviluppo Economico, regione Lombardia, piazza Città di Lombardia, 1 – 20124 MILANO indicando il titolo del trattamento "Attività storiche e di tradizione"

Lei ha, inoltre, diritto di proporre reclamo ad un'Autorità di Controllo.

ALLEGATO A
Criteri e modalità per il riconoscimento delle attività storiche e di tradizione

INDICE

1. Attività storiche e di tradizione: definizioni e requisiti per il riconoscimento	p.1
2. Modalità e procedure per il riconoscimento delle attività storiche e di tradizione	p.6
3. Elenco regionale delle attività storiche e di tradizione	p.6
4. Trattamento dei dati personali	p.7

1. Attività storiche e di tradizione: definizioni e requisiti per il riconoscimento

Ai sensi dell'art. 148 bis della l. r. 6/2010, le attività storiche e di tradizione sono caratterizzate da una combinazione di fattori legati:

- alla continuità nel tempo della gestione, dell'insegna e della merceologia offerta
- alla collocazione in strutture architettoniche, artistiche e decorative di pregio, nonché in contesti urbani di particolare interesse
- al mantenimento di attrezzature storiche
- alla espressività sociale, economico e culturale dell'offerta e dell'ambientazione in stretta coerenza con il contesto locale.

Il requisito della continuità nel tempo si intende soddisfatto nel caso di attività svolta per un periodo non inferiore a quaranta anni senza interruzione di continuità. La sospensione dell'attività per un periodo continuativo non superiore a un anno non viene considerata interruzione di continuità.

Sono categorie di tale patrimonio, distinte in ragione dell'attività svolta:

- a) i negozi storici, intesi quali unità locali che svolgono attività di commercio al dettaglio in sede fissa;
- b) i locali storici, intesi quali unità locali esclusivamente o prevalentemente dediti alla ristorazione o alla somministrazione di alimenti e bevande;
- c) le botteghe artigiane storiche, intese quali unità locali che svolgono la vendita diretta al dettaglio di beni o servizi, con vetrine poste su strada o situate al piano terreno degli edifici.

1.1.a Negozi storici

I negozi storici in ragione delle loro specifiche caratteristiche si suddividono in tre categorie:

1.1.a.1 Storica attività

Sono punti vendita al dettaglio caratterizzati da una documentata e accertata continuità nel tempo dell'insegna e della merceologia offerta, possibilmente anche nella stessa sede fisica altrimenti in sedi diverse nell'ambito dello stesso Comune. Sono richiesti almeno quaranta anni di attività svolta senza interruzione di continuità, come specificato al punto 1.

1.1.a.2 Negozio storico

Sono punti vendita al dettaglio caratterizzati da una documentata e accertata continuità nel tempo dell'insegna e della merceologia offerta nella stessa sede fisica.

Oltre ai requisiti di cui alla precedente categoria sono richiesti:

- collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività svolta, al fine di dare il senso di un evidente radicamento nel tempo dell'attività stessa
- presenza nel punto vendita di elementi architettonici e/o finiture originali o di pregio, interni e/o esterni;
- mantenimento, anche parziale, di arredi e attrezzature storiche.

1.1.a.3 Insegna storica e di tradizione

Sono punti vendita al dettaglio caratterizzati da una documentata e accertata continuità nel tempo dell'insegna e della merceologia offerta nella stessa sede fisica.

Oltre ai requisiti di cui alla precedente categoria sono richiesti:

- ubicazione del punto vendita in contesti urbani di pregio ovvero di particolare interesse
- collocazione del punto vendita in una struttura architettonica, artistica e decorativa di pregio
- caratterizzazione degli spazi data da opere d'autore legate all'attività che vi si è svolta, ad es. affreschi, collezioni di dipinti o sculture di riconosciuto valore artistico ispirate all'attività commerciale e/o ai relativi prodotti;
- attività e merceologia offerta specificamente legate alla tradizione, al territorio e all'economia locale;
- presenza di arredi, attrezzature e strumenti di lavoro originali, di particolare pregio e valore storico, artistico e culturale;
- il punto vendita o l'insegna o l'impresa che lo possiede siano citati od oggetto di particolare menzione in opere d'ingegno, letterarie, cinematografiche, artistiche;
- il punto vendita o l'insegna o l'impresa abbiano ispirato e siano indissolubilmente e da tempo legati alla toponomastica locale.

1.1.b. Locali storici

I locali storici in ragione delle loro specifiche caratteristiche si suddividono in tre categorie:

1.1.b.1 Storica attività

Sono individuati sulla base delle medesime caratteristiche e devono possedere i medesimi requisiti previsti al punto 1.1.a.1.

1.1.b.2 Locali storici

Sono individuati sulla base delle medesime caratteristiche e devono possedere i medesimi requisiti previsti al punto 1.1.a.2.

1.1.b.3 Insegna storica e di tradizione

Sono individuati sulla base delle medesime caratteristiche e devono possedere i medesimi requisiti previsti al punto 1.1.a.3.

Sono ammessi al riconoscimento i locali storici che svolgono la loro attività in parti annesse a più ampi complessi a carattere alberghiero e di ospitalità.

1.1.c Botteghe artigiane storiche

Le botteghe artigiane storiche in ragione delle loro specifiche caratteristiche si suddividono in tre categorie: storica attività artigiana, bottega artigiana storica e insegna artigiana storica e di tradizione.

1.1.c.1 Storica attività artigiana

Sono unità locali che svolgono la vendita diretta al dettaglio di beni o servizi, con vetrine poste su strada o situate al piano terreno degli edifici, caratterizzate da una documentata e accertata continuità nel tempo dell'insegna e dell'attività svolta, possibilmente anche nella stessa sede fisica altrimenti in sedi diverse nell'ambito dello stesso Comune. Sono richiesti almeno quaranta anni di attività svolta senza interruzione di continuità, come specificato al punto 1.

1.1.c.2 Bottega artigiana storica

Sono unità locali che svolgono la vendita diretta al dettaglio di beni o servizi, con vetrine poste su strada o situate al piano terreno degli edifici, caratterizzate da una documentata e accertata continuità nel tempo dell'insegna e dell'attività svolta nella stessa sede fisica.

Oltre ai requisiti di cui alla precedente categoria sono richiesti:

- collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività artigiana svolta, al fine di dare il senso di un evidente radicamento nel tempo dell'attività stessa
- mantenimento, anche parziale, di attrezzi, utensili e macchinari riferiti a tecniche e modalità di produzione che si sono tramandate a livello locale.

1.1.c.3) Insegna artigiana storica e di tradizione

Sono unità locali che svolgono la vendita diretta al dettaglio di beni o servizi, con vetrine poste su strada o situate al piano terreno degli edifici, caratterizzate da una documentata e accertata continuità nel tempo dell'insegna e dell'attività svolta nella stessa sede fisica.

Oltre ai requisiti di cui alla precedente categoria sono richiesti:

- ubicazione dell'unità locale in contesti urbani di pregio ovvero di particolare interesse
- collocazione dell'unità locale in una struttura architettonica, artistica e decorativa di pregio
- presenza nei locali e negli arredi, sia interni che esterni, di elementi di particolare interesse storico, culturale, artistico, architettonico, o particolarmente significativi per la tradizione del saper fare e la cultura del luogo, anche con riferimento a zone di affermate e consolidate produzioni tipiche
- presenza e utilizzo di attrezzi, utensili e macchinari riferiti a tecniche e modalità di produzione che si sono tramandate a livello locale
- attività specificamente legate alla tradizione, al territorio e all'economia locale, ovvero prodotti caratterizzati da unicità e riconoscibilità
- l'attività o l'insegna o l'impresa che lo possiede siano citati od oggetto di particolare menzione in opere d'ingegno, letterarie, cinematografiche, artistiche
- l'attività o l'insegna o l'impresa abbiano ispirato e siano indissolubilmente e da tempo legati alla toponomastica locale.

1.2 Insegne storiche e di tradizione top

È istituita la categoria "Insegne storiche e di tradizione top" nella quale sono compresi i negozi storici, i locali storici e le botteghe artigiane storiche riconosciuti nella rispettiva categoria insegne storiche e di tradizione e che svolgono la propria attività da almeno 75 anni.

1.3. Tabella riepilogativa delle categorie delle attività storiche e di tradizione

Nella tabella seguente sono riportate le categorie delle attività storiche e di tradizione con le rispettive definizioni e i rispettivi requisiti per il riconoscimento di cui ai punti 1.1.a, 1.1.b e 1.1.c.

NEGOZI STORICI	STORICA ATTIVITÀ	Punto vendita al dettaglio caratterizzato da una documentata e accertata continuità nel tempo dell'insegna e della merceologia offerta, possibilmente anche nella stessa sede fisica altrimenti in sedi diverse nell'ambito dello stesso Comune. Sono richiesti almeno quaranta anni di attività svolta senza interruzione di continuità, come specificato al punto 1.
	NEGOZIO STORICO	Punto vendita al dettaglio caratterizzato da una documentata e accertata continuità nel tempo dell'insegna e della merceologia offerta nella stessa sede fisica. Oltre ai requisiti di cui alla precedente categoria sono richiesti: <ul style="list-style-type: none">- collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività svolta, al fine di dare il senso di un evidente radicamento nel tempo dell'attività stessa- presenza nel punto vendita di elementi architettonici e/o finiture originali o di pregio, interni e/o esterni- mantenimento, anche parziale, di arredi e attrezzature storiche.

	INSEGNA STORICA E DI TRADIZIONE	<p>Punto vendita al dettaglio caratterizzato da una documentata e accertata continuità nel tempo dell'insegna e della merceologia offerta nella stessa sede fisica.</p> <p>Oltre ai requisiti di cui alla precedente categoria sono richiesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ubicazione del punto vendita in contesti urbani di pregio ovvero di particolare interesse - collocazione del punto vendita in una struttura architettonica, artistica e decorativa di pregio - caratterizzazione degli spazi data da opere d'autore legate all'attività che vi si è svolta, ad es. affreschi, collezioni di dipinti o sculture di riconosciuto valore artistico ispirate all'attività commerciale e/o ai relativi prodotti - attività e merceologia offerta specificamente legate alla tradizione, al territorio e all'economia locale - presenza di arredi, attrezzature e strumenti di lavoro originali, di particolare pregio e valore storico, artistico e culturale - il punto vendita o l'insegna o l'impresa che lo possiede siano citati od oggetto di particolare menzione in opere d'ingegno, letterarie, cinematografiche, artistiche - il punto vendita o l'insegna o l'impresa abbiano ispirato e siano indissolubilmente e da tempo legati alla toponomastica locale.
LOCALI STORICI	STORICA ATTIVITÀ	È individuata sulla base delle medesime caratteristiche e deve possedere i medesimi requisiti previsti per i negozi storici – storica attività.
	LOCALE STORICO	È individuato sulla base delle medesime caratteristiche e deve possedere i medesimi requisiti previsti per i negozi storici – negozio storico.
	INSEGNA STORICA E DI TRADIZIONE	È individuata sulla base delle medesime caratteristiche e deve possedere i medesimi requisiti previsti per i negozi storici – insegna storica e di tradizione.
	STORICA ATTIVITÀ ARTIGIANA	Unità locale che svolge la vendita diretta al dettaglio di beni o servizi, con vetrine poste su strada o situate al piano terreno degli edifici. È caratterizzata da una documentata e accertata continuità nel tempo dell'insegna e dell'attività svolta, possibilmente anche nella

BOTTEGA ARTIGIANA STORICA	<p>stessa sede fisica altrimenti in sedi diverse nell'ambito dello stesso Comune. Sono richiesti almeno quaranta anni di attività svolta senza interruzione di continuità, come specificato al punto 1.</p> <p>BOTTEGA ARTIGIANA STORICA</p>
INSEGNA ARTIGIANA STORICA E DI TRADIZIONE	<p>Unità locale che svolge la vendita diretta al dettaglio di beni o servizi, con vetrine poste su strada o situate al piano terreno degli edifici. È caratterizzata da una documentata e accertata continuità nel tempo dell'insegna e dell'attività svolta nella stessa sede fisica. Oltre ai requisiti di cui alla precedente categoria sono richiesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività artigiana svolta, al fine di dare il senso di un evidente radicamento nel tempo dell'attività stessa - mantenimento, anche parziale, di attrezzi, utensili e macchinari riferiti a tecniche e modalità di produzione che si sono tramandate a livello locale. <p>Unità locale che svolge la vendita diretta al dettaglio di beni o servizi, con vetrine poste su strada o situate al piano terreno degli edifici. È caratterizzata da una documentata e accertata continuità nel tempo dell'insegna e dell'attività svolta nella stessa sede fisica. Oltre ai requisiti di cui alla precedente categoria sono richiesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ubicazione dell'unità locale in contesti urbani di pregio ovvero di particolare interesse - collocazione dell'unità locale in una struttura architettonica, artistica e decorativa di pregio - presenza nei locali e negli arredi, sia interni che esterni, di elementi di particolare interesse storico, culturale, artistico, architettonico, o particolarmente significativi per la tradizione del saper fare e la cultura del luogo, anche con riferimento a zone di affermate e consolidate produzioni tipiche - presenza e utilizzo di attrezzi, utensili e macchinari riferiti a tecniche e modalità di produzione che si sono tramandate a livello locale - attività specificamente legate alla tradizione, al territorio e all'economia locale, ovvero prodotti caratterizzati da unicità e riconoscibilità - l'attività o l'insegna o l'impresa che lo possiede siano citati od oggetto di

		<p>particolare menzione in opere d'ingegno, letterarie, cinematografiche, artistiche</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'attività o l'insegna o l'impresa abbiano ispirato e siano indissolubilmente e da tempo legati alla toponomastica locale.
INSEGNE STORICHE E DI TRADIZIONE TOP		Negozi storici, locali storici e botteghe artigiane storiche riconosciuti nella rispettiva categoria insegna storiche e di tradizione e che svolgono la propria attività da almeno 75 anni.

2. Modalità e procedure per il riconoscimento delle attività storiche e di tradizione

2.1 Soggetti proponenti

La Direzione competente per materia provvede al riconoscimento delle attività storiche e di tradizione segnalate, ai sensi dell'art. 48 ter, comma 1, lettera b) della l. r. 6/2010, dalle camere di commercio, dagli enti locali, dalle associazioni di rappresentanza delle imprese e dalle associazioni dei consumatori, sulla base delle caratteristiche e dei requisiti di cui al punto 1, lettere a), b) e c).

La Direzione competente per materia può eccezionalmente procedere a istruire, sulla base delle caratteristiche e dei requisiti di cui al punto 1, lettere a), b) e c), proposte di riconoscimento presentate dalle imprese.

2.2 Istruttoria, approvazione e pubblicazione delle proposte di riconoscimento

L'istruttoria delle proposte di riconoscimento viene svolta dalla Direzione competente per materia in collaborazione con il sistema camerale lombardo. Nel caso in cui le camere di commercio presentino, in qualità di soggetto proponente, proposte di riconoscimento, l'istruttoria di queste ultime sarà effettuata dalla Direzione competente per materia.

Ogni anno, con cadenza semestrale e comunque di norma entro il 15 marzo e il 15 ottobre, la Direzione competente per materia approva e pubblica le proposte di integrazione all'elenco regionale delle attività storiche e di tradizione di cui al successivo punto 3).

La Direzione competente per materia conferisce alle imprese storiche e di tradizione iscritte nell'elenco regionale un marchio identificativo.

2.3 Quando presentare le proposte di riconoscimento

Le proposte di riconoscimento devono essere presentate dai soggetti proponenti di cui al punto 2.1 entro il 15 febbraio ed entro il 15 settembre di ogni anno.

3. Elenco regionale delle attività storiche e di tradizione

È istituito presso la Giunta regionale l'elenco regionale delle attività storiche e di tradizione. Coordina la gestione dell'elenco la Direzione competente per materia.

L'elenco è costituito da un patrimonio informativo accessibile per via telematica ed ha carattere pubblico. La Direzione generale competente ne assicura e promuove la conoscenza.

Sono iscritte nell'elenco regionale:

- le attività storiche e di tradizione riconosciute ai sensi del precedente punto 2
- le imprese già riconosciute storiche ed inserite nel registro regionale dei luoghi storici del commercio ai sensi della D.G.R. 8886/2009, purchè le stesse abbiano mantenuto i requisiti richiesti al momento dell'iscrizione.

L'iscrizione nell'elenco è requisito necessario per accedere alle misure di sostegno di cui all'articolo 148 quater, comma 2, della l.r. 6/2010.

Il riconoscimento di attività storica e di tradizione e l'iscrizione nell'elenco regionale sono collegati al mantenimento della destinazione d'uso dei locali, delle caratteristiche

morfologiche delle vetrine, dell'insegna, degli arredi e della selezione tipologia della merceologia offerta presenti al momento dell'iscrizione nell'elenco, anche nel caso di restauri conservativi e di interventi di rinnovo parziale o totale, qualora necessari.

Allo scopo di verificare il mantenimento dei requisiti posseduti dalle imprese al momento dell'iscrizione nell'elenco regionale, la Direzione competente per materia:

- potrà disporre in qualsiasi momento ispezioni e controlli presso le imprese iscritte nell'elenco
- procederà periodicamente al monitoraggio delle imprese iscritte nell'elenco avvalendosi della collaborazione dei soggetti di cui al punto 2.1. Nel dettaglio, i soggetti di cui al punto 2.1 trasmettono a Regione Lombardia, con riferimento alle proposte di riconoscimento presentate e con le modalità che saranno successivamente individuate, gli aggiornamenti relativi ai dati contenuti nell'elenco regionale e possono presentare proposte di modifica o cancellazione dall'elenco.

3.1 Modifiche e revoca

Ai sensi dell'articolo 148 quinque, comma 1, della l.r. 6/2010 è disposta la revoca del riconoscimento di attività storica e di tradizione e la contestuale cancellazione dall'elenco regionale:

- qualora si verifichi un'alterazione delle caratteristiche dell'attività sulla base delle quali è stato assegnato il riconoscimento
- in caso di cessazione o di trasformazione dell'attività o di modifica di destinazione d'uso dei locali.

Alle modifiche e cancellazioni all'elenco regionale la Direzione generale competente per materia provvede contestualmente all'approvazione delle proposte di riconoscimento di cui al punto 2.2.

Le modifiche e le cancellazioni sono comunicate ai diretti interessati e sono rese pubbliche tramite gli strumenti informativi a disposizione della Giunta regionale.

4. Trattamento dei dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'Allegato A1.